



Cod. H30/P2
Cod. FL /ne
Circ. n. 99

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0002834
Data: 28/07/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Commissioni Censuarie - D.Lgs 17 dicembre 2014, n. 198 -
Adempimenti in capo agli Ordini**

Si segnala che con il Decreto Legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, relativo alla composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, si prevede all'art. 3 che i componenti di tali commissioni sono scelti dal Presidente del Tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti designati rispettando la seguente composizione:

- due effettivi e due supplenti designati dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- uno effettivo e uno supplente designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci);
- tre effettivi e tre supplenti, designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali, ed uno effettivo ed uno supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi.

Gli articoli 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo individuano i requisiti per la nomina a componente effettivo e supplente delle commissioni censuarie, i motivi di incompatibilità e le cause di decadenza dall'incarico.

Gli Ordini in indirizzo potranno, qualora lo ritengano opportuno, provvedere ad indicare quali possano essere i componenti delle commissioni censuarie.

Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, gli Ordini potranno comunicare le rispettive designazioni al Presidente del Tribunale, dandone notizia al Direttore regionale richiedente (art. 4 comma 1 D.Lgs 198/2014).





Al fine di garantire la tempestiva conoscenza delle comunicazioni e la tracciabilità dei flussi informativi, le richieste di cui sopra dovranno essere, di norma, inviate tramite posta elettronica certificata.

Si rammenta, a tale proposito, che, in base al Decreto Legislativo, la scelta avviene nell'ambito di un numero di soggetti designati almeno doppio rispetto a quello dei componenti previsti nel rispetto della composizione fissata.

Si evidenzia, infine, che il Decreto Legislativo ha previsto la possibilità di supplire all'assenza o alla carenza delle designazioni. In tale evenienza, il Presidente del Tribunale può infatti avvalersi, per la scelta dei componenti, dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, previsto dall'art. 13 Disp. att. c.p.c. (art. 4, comma 2, secondo periodo D.Lgs. 198/2014).

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

